## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/961 DEL CONSIGLIO

## del 22 giugno 2015

# che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (¹), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Una persona dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI

(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

### ALLEGATO

Sono cancellati dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 il nome della seguente persona e la relativa voce:

## A. Persone

12.	(الأسد) Al-Assad (فـواز)

15CE1323

